

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N.089/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 novembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. LIBERTAS SCANZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIAGRANDE/LIBERTAS SCANZANO DEL 20.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 154 del 31.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Libertas Scanzano di Scanzano Ionico (Matera). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO S.S.D. MODUGNO CALCIO A 5 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RUBINO MIRKO SEGUITO GARA MODUGNO CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. DEL 3.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 167 del 6.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Modugno Calcio A5 S.r.l. di Modugno (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO ACFD MILAN CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER:**

- 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE BATTISTINI CLARISSA;  
- 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PICCINNI JESSICA;  
- 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PESCHIERA IRENE,  
**INFLITTE SEGUITO GARA OLIMPIA VIGNOLA/MILAN DEL 21.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 24.10.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.F.D. Milan Calcio Femminile di Milano, riduce a 3 giornate effettive di gara la squalifica inflitta alla calciatrice Clarissa Battistini. Conferma nel resto la delibera impugnata. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

- 4. RICORSO A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEREIRA LORENZO JACOBO SEGUITO GARA CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO/BUBI MERANO DEL 5.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 168 del 6.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano di Carrè (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5. RICORSO A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTITUDO MOZZECANE/GRAPHISTUDIO PORDENONE DEL 3.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n 33 del 7.11.2012)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 13 novembre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete